



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

(ART. 12, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 di data 19/11/2012
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 di data 02/11/2015

FINALITÀ

ART. 1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di sovvenzioni e l'attribuzione di vantaggi economici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

A tale scopo le "sovvenzioni" ed i "vantaggi economici" sono da intendersi nel seguente modo:

- a) le "sovvenzioni" sono erogazioni di denaro conferite ai soggetti destinatari;
- b) i "vantaggi economici" sono le attribuzioni di benefici diversi dalle erogazioni di denaro.

ART. 2

Sono escluse dal presente Regolamento:

- le sovvenzioni ed i vantaggi economici stabiliti all'interno di apposite convenzioni: criteri e modalità di determinazione e concessione di tali sovvenzioni e vantaggi economici sono stabiliti all'atto dell'approvazione delle convenzioni in parola, incluse le sovvenzioni previste a favore di soggetti di natura associativa ed erogate a titolo di parziale copertura delle spese di gestione diretta di impianti sportivi di proprietà comunale affidati con convenzione a detti soggetti;
- le sovvenzioni erogate a favore degli Istituti scolastici, siano esse per lo svolgimento di specifiche attività didattiche o per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, per investimento o per l'ordinaria attività d'Istituto;
- le sovvenzioni a favore di Associazioni, Istituzioni pubbliche e private le cui modalità di concessione sono fissate da leggi statali e regionali e da circolari esplicative;
- le sovvenzioni di natura assistenziale erogate dal Comune a persone residenti o normalmente presenti nel Comune, per i quali è previsto apposito Regolamento Comunale.

SOGGETTI AMMESSI

ART. 3

La concessione di sovvenzioni e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta nell'ambito dei settori di intervento e per le finalità appresso specificate a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della collettività;

- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che hanno sede nel Comune o che comunque esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) relativamente alla sola area socio-assistenziale, di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che svolgano nel Comune attività di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche della salute.
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati (individuati ai sensi del Codice Civile), che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

ART. 4

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni anche non riconosciute e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori civili, sociali, morali, culturali, economici.

In tutti questi casi, con particolare riferimento agli interventi economici a favore di associazioni non riconosciute e comitati, verrà adottato apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale.

ART. 5

È istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, la cui tenuta è affidata all'Area Amministrativa/Culturale del Comune, e l'iscrizione al quale è requisito vincolante per l'accesso ai contributi economici.

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le forme associative, operanti da almeno un anno, che corrispondano ai requisiti di cui al combinato disposto del successivo art.12.

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Associazione, va indirizzata al Sindaco e deve indicare:

- a) le generalità, anche fiscali, e la qualifica del richiedente
- b) la denominazione e la sede dell'associazione
- c) la consistenza numerica degli iscritti
- d) l'elenco nominativo del consiglio direttivo e le relative cariche ricoperte

Alla domanda di iscrizione vanno obbligatoriamente allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione
- b) copia dell'ultimo bilancio approvato
- c) relazione illustrativa sulle attività promosse istituzionalmente dall'associazione.

Ogni variazione in merito alla documentazione presentata deve essere comunicata nel termine di 30 giorni dalla data di adozione da parte dell'Associazione, così come tempestivamente deve essere comunicato l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'iscrizione all'Albo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, è disposta con atto della Giunta Comunale su proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa/Culturale.

Copia dell'Albo comunale delle Associazioni, costantemente aggiornata, è tenuta disponibile, per la libera consultazione dei cittadini, presso l'Ufficio Segreteria, nelle ore di apertura al pubblico ed è pubblicata sul sito web istituzionale nella Sezione *Trasparenza, valutazione e merito*.

L'Albo comunale delle Associazioni soggiace a revisione ordinaria con cadenza triennale. Al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività delle associazioni iscritte all'Albo ed allo scopo di procedere alla revisione triennale, le associazioni iscritte che intendano mantenere la condizione acquisita, devono trasmettere al Comune una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e dei programmi previsti per l'anno in corso, nonché la conferma della validità della documentazione e/o delle eventuali successive modifiche intercorse già trasmesse al Comune.

Si procede inoltre a revisioni straordinarie, con cadenza non preordinata, nel caso di nuove richieste di iscrizione, di comunicazioni di variazione della documentazione prodotta dalle Associazioni, e in occasione di cancellazioni.

La cancellazione dall'Albo comunale delle Associazioni è disposta dalla Giunta Comunale, con proprio atto adottato su proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa/Culturale, quando ricorrano i seguenti casi:

- a) richiesta da parte della stessa Associazione;
- b) perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- c) scioglimento dell'Associazione;
- d) mancata presentazione della relazione obbligatoriamente allegata alla richiesta di conferma di iscrizione nell'Albo delle Associazioni.

A M B I T I D ' I N T E R V E N T O

ART. 6

Nei limiti delle risorse disponibili, i settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di sovvenzioni e riconoscere vantaggi economici sono i seguenti:

- a) attività culturali ed educative;
- b) attività socio-sanitarie, assistenziali e dell'impegno civile;
- c) attività sportive e ricreative;
- d) sviluppo economico;
- e) tutela dei valori ambientali.

Per ciascun area d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Art. 7

ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative di promozione culturale, educativa, di documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente a:

- a) attività di promozione culturale nell'ambito del territorio comunale, mediante l'organizzazione di iniziative musicali, teatrali, audiovisive, artistiche, di studio e ricerca, organizzazione di corsi, convegni ecc.;

- b) attività di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale;
- c) attività legate al mondo della scuola e giovanile in genere, in relazione al loro carattere educativo, formativo e/o socializzante;
- d) promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- e) realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale.

ART. 8

ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE, ASSISTENZIALI E DELL'IMPEGNO CIVILE

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento della emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e dell'impegno civile, alla protezione dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da catastrofi o calamità naturali, nonché alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli e dei valori dell'europismo e degli ideali di patria, libertà e solidarietà.

In particolare gli interventi comunali in tale ambito sono finalizzati:

- a) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti, ricorrenze o raduni di carattere locale, provinciale, regionale, ecc.;
- b) alla organizzazione di iniziative intese alla conoscenza ed alla diffusione delle attività di cui al presente articolo, tramite mostre, convegni, congressi, gemellaggi e altre manifestazioni.

ART. 9

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive e ricreative del tempo libero sono finalizzate in particolare alle:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive, come pure manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo e ricreativo mediante convegni, corsi, incontri, mostre, conferenze;
- d) attività ricreative in genere anche mediante l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti folkloristici, musicali, corali, di ballo o di altre simili iniziative.

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico non possono essere concesse sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale, fatta eccezione per i contributi previsti a parziale copertura delle spese di gestione diretta di impianti sportivi di proprietà comunale affidati con convenzione a detti soggetti. A tali società e organizzazioni potrà tuttavia essere concesso il patrocinio comunale, con i benefici indiretti previsti, per le stagioni sportive e/o per singole iniziative.

Sono escluse dalla possibilità di accedere ad un contributo per l'attività ordinaria annuale, le Società e le Associazioni sportive beneficiarie di un contributo annuo per la gestione di impianti sportivi di proprietà comunale, affidati con convenzione alle medesime.

ART. 10 SVILUPPO ECONOMICO

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le iniziative finalizzate alla valorizzazione dei settori economici e delle attività di rilevanza e tradizione locale mediante interventi per:

- a) l'organizzazione di rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche della realtà del Comune oppure zone, prodotti ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
- b) organizzazione o partecipazione a manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e della sua tradizione storica e delle sue forme di arte ed artigianato, delle produzioni tipiche locali che abbiano per fine quello di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

ART. 11 TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali, la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative di sensibilizzazione civica utili per la loro protezione.

SOVVENZIONI AD ENTI PUBBLICI O PRIVATI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, ECC.

ART. 12 PRINCIPI GENERALI

L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, con riferimento ai soggetti beneficiari di cui alle lettere "a", "b" e "c" del precedente art. 3, può concedere le seguenti sovvenzioni:

- a) contributo annuo per il sostegno dell'attività annuale ordinaria sociale;
- b) contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni;
- c) contributi straordinari per investimento.

Con riferimento alle tipologie di contributo indicate alle lettere a) e b), possono essere sovvenzionate solamente le iniziative che abbiano carattere pubblico e svolgimento nel territorio comunale, fatto salvo quanto previsto nell'art. 10 lettera b) per lo sviluppo economico.

Possono usufruire delle sovvenzioni le realtà associative che:

- non abbiano scopo di lucro e non erogino, in qualsiasi modo o forma, remunerazioni di qualsiasi tipo o natura, ai propri soci;

- non facciano parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.
- abbiano sede o unità locale nel territorio comunale, e svolgano attività a favore della comunità cittadina;
- pur non avendo sede in San Giovanni al Natisone, svolgano attività a favore della sua comunità;
- siano in possesso di personalità giuridica, con atto costitutivo e Statuto regolarmente registrato;
- siano iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni di cui al precedente art. 5;
- abbiano regolarmente rendicontato le eventuali sovvenzioni di cui siano state beneficiarie negli anni precedenti.

ART. 13

Le sovvenzioni sono vincolate alla realizzazione delle attività per le quali sono assegnate e pertanto non possono essere utilizzate per altre finalità.

Nel caso in cui il destinatario non realizzi la manifestazione, l'iniziativa o in generale quanto altro per cui era stata inoltrata l'istanza e promessa l'erogazione di una sovvenzione, perderà il diritto alla medesima, dovendo provvedere alla restituzione delle eventuali somme già percepite.

È obbligatorio il rendiconto del contributo percepito, in assenza del quale è obbligo la restituzione delle somme percepite.

ART. 14

Il destinatario della sovvenzione è impegnato ad inserire in tutto il materiale pubblicitario un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune.

Lo Stemma del Comune può essere usato, per contro, solo nel caso in cui la manifestazione si svolga sotto il patrocinio dell'Ente.

ART. 15

Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi, per fornitura di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato sovvenzioni, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune sovvenzioni annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

SOVVENZIONI AD ENTI PUBBLICI O PRIVATI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ECC. PER ATTIVITÀ ORDINARIA ANNUALE

ART. 16

Le sovvenzioni ad Enti pubblici o privati, Associazioni, Comitati, ecc., per attività ordinaria annuale possono essere concesse solo ove siano previste risorse in appositi capitoli del Bilancio di previsione.

L'entità di tali sovvenzioni viene stabilita proporzionalmente alla suddetta disponibilità di bilancio.

ART. 17

L'istanza di concessione di sovvenzione per l'attività ordinaria annuale deve essere presentata per iscritto a firma del legale rappresentante dell'ente pubblico o privato, dell'associazione, comitato, ecc.

Tale richiesta deve prevedere obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:

- che l'ente, l'associazione, il comitato, ecc. non persegue fini di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- che l'ente, l'associazione, il comitato, ecc. non fa parte dell'articolazione politica-amministrativa di alcun partito, ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'ente, l'associazione, il comitato, ecc. si impegna ad utilizzare la sovvenzione esclusivamente per l'attività per la quale la medesima è stata concessa;
- che l'ente, l'associazione, il comitato, ecc. svolge o non svolge attività di tipo commerciale, ai fini dell'eventuale assoggettamento del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
- l'importo complessivo delle eventuali sovvenzioni che l'ente, l'associazione, il comitato, ecc. ha ricevuto nel corso dell'anno precedente.

L'istanza deve altresì essere obbligatoriamente completata con la seguente documentazione:

- copia del bilancio di previsione dell'ente, associazione, comitato, ecc.;
- programma dettagliato delle attività per l'anno in corso;
- copia del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, come approvato dall'assemblea dei soci;
- rendiconto dell'eventuale contributo relativo all'anno precedente.

La citata istanza deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Al fine di facilitare la presentazione delle istanze di cui al presente articolo, gli Uffici comunali predispongono una opportuna modulistica.

ART. 18

La materiale erogazione delle sovvenzioni relative all'attività ordinaria annuale di cui all'articolo precedente, viene disposta con determinazione del Responsabile dell'Area interessata entro 20 giorni dalla determina di concessione del contributo stesso nella misura dell'80%, mentre il restante 20% verrà concesso successivamente alla consegna del rendiconto dell'anno di riferimento"

SOVVENZIONI AD ENTI PUBBLICI O PRIVATI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ORGANIZZAZIONI VARIE PER L'EFFETTUAZIONE DI SINGOLE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE

ART. 19

La concessione delle sovvenzioni ad Enti pubblici o privati, associazioni, comitati ed organizzazioni varie, per l'effettuazione di singole manifestazioni e iniziative avviene dietro presentazione di apposite istanze scritte e sulla base delle linee di indirizzo che la Giunta Comunale provvede ad emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, con cui vengono individuate le priorità per consentire ai Responsabili di Area di valutare le istanze di sovvenzione per l'anno successivo.

Laddove la Giunta Comunale intenda confermare per l'anno in corso, linee di indirizzo già emanate precedentemente, non emanerà alcun nuovo atto, intendendosi vigente l'ultima deliberazione emessa a tal fine.

Al fine di consentire la massima informazione, viene data comunicazione delle citate deliberazioni attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

ART. 20

Le domande per l'ammissione alle sovvenzioni devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

Domande pervenute successivamente a tale data, potranno essere prese in considerazione subordinatamente alle eventuali residue disponibilità di bilancio, e comunque solo e soltanto se l'istanza viene presentata almeno 30 giorni prima dello svolgersi dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione Comunale.

ART. 21

L'istanza di concessione di sovvenzione per singola manifestazione o iniziativa deve essere presentata per iscritto a firma del legale rappresentante dell'ente pubblico o privato, dell'associazione, comitato, ecc.

Tale richiesta deve prevedere obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:

- che l'ente, l'associazione, il comitato, ecc. non persegue fini di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- che l'ente, l'associazione, il comitato, ecc. non fa parte dell'articolazione politica-amministrativa di alcun partito, ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'ente, l'associazione, il comitato, ecc. si impegna ad utilizzare la sovvenzione esclusivamente per l'attività per la quale la medesima è stata concessa;
- che l'ente, l'associazione, il comitato, ecc. svolgerà o non svolgerà attività di tipo commerciale relativamente all'iniziativa oggetto della richiesta di sovvenzione, ai fini dell'eventuale assoggettamento del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
- l'importo complessivo delle eventuali sovvenzioni che l'ente, l'associazione, il comitato, ecc. ha ricevuto nel corso dell'anno precedente.

L'istanza deve altresì essere obbligatoriamente completata con la seguente documentazione:

- relazione/programma descrittivo della manifestazione o iniziativa;
- preventivo di spesa relativo alla manifestazione o iniziativa con dettaglio delle spese previste e relativo piano di finanziamento, dal quale si evinca come l'associazione intende sostenere le spese per la manifestazione/iniziativa (contributi e sovvenzioni anche di altri enti, sponsor, incassi, quote iscrizioni ecc...).

Non sono prese in considerazione le richieste documentate in modo incompleto o difforme da quanto prescritto.

Al fine di facilitare la presentazione delle istanze di cui al presente articolo, gli Uffici comunali predispongono una opportuna modulistica.

ART. 22

Per la determinazione delle sovvenzioni per il sostegno alle singole iniziative viene preso in considerazione esclusivamente il saldo passivo (totale spese – totale entrate).

A tal fine sono valutate solo le spese direttamente connesse allo svolgimento delle attività od alla realizzazione dell'iniziativa. Sono comunque escluse le spese di investimento, gli ammortamenti, gli interessi passivi e le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od associazione organizzatori e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore dispone.

Il Comune concorrerà alla copertura della sopraindicata passività. La determinazione delle sovvenzioni avverrà tenendo conto delle priorità di cui agli atti di indirizzo della Giunta, fino alla copertura dell'intera passività laddove gli stanziamenti di Bilancio lo consentano. Qualora gli stanziamenti a bilancio si rivelassero insufficienti per accogliere in tale misura tutte le domande finanziabili pervenute dalle varie associazioni, gli importi delle sovvenzioni verranno percentualmente ridotte in termini assoluti uguali per tutte le istanze accolte.

Le spese relative a momenti conviviali, rinfreschi, ecc. a conclusione di singole manifestazioni/iniziative sono ammesse fino alla concorrenza del 30% del contributo assegnato (es.: su contributo assegnato di € 1.000,00, potranno essere ammesse a rendiconto spese per rinfreschi per un ammontare massimo di € 300,00).

ART. 23

Entro il 31 maggio i Responsabili di Area interessati predispongono il relativo il piano annuale di finanziamento delle attività ammesse a sovvenzione, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento e negli atti di indirizzo emanati dalla Giunta Comunale; ne portano a conoscenza quest'ultima ed adottano gli atti relativi alla materiale erogazione delle varie sovvenzioni.

ART. 24

La materiale erogazione delle sovvenzioni relative a singole iniziative viene disposta con determinazione del Responsabile di Area interessato per il 50% entro il 31 maggio di ogni anno e per il restante 50% entro 30 giorni dalla presentazione del relativo regolare rendiconto ad iniziativa conclusa.

Il rendiconto deve essere presentato per iscritto a firma del legale rappresentante dell'ente, associazione, comitato, ecc. corredato della seguente documentazione:

- relazione discorsiva sull'attività sovvenzionata;

- consuntivo dell'iniziativa con indicazione analitica di tutte le spese sostenute (con elencazione della documentazione fiscale relativa alle stesse) e dettaglio delle entrate;
- dichiarazione con cui il legale rappresentante attesta, sotto la propria personale responsabilità che non sono state realizzate, né lo saranno, entrate di qualsiasi tipo e/o natura diverse da quelle indicate nel consuntivo;
- che la sovvenzione è stata effettivamente impiegata per gli scopi per i quali è stata assegnata.

Copia della documentazione fiscale relativa alle spese effettuate (fatture, ricevute intesta all'associazione) deve essere conservata e tenuta a disposizione dell'Amministrazione Comunale, che può chiederne l'esibizione.

Sono considerati regolari i rendiconti che dimostrino una spesa superiore o almeno pari al contributo assegnato dall'Amministrazione. In ogni caso l'entità della sovvenzione non può essere aumentata.

L'incompletezza e/o l'irregolarità della documentazione prodotta a rendiconto comporta la perdita del diritto alla sovvenzione e l'obbligo alle restituzione delle somme già erogate.

SOVVENZIONI AD ENTI PUBBLICI O PRIVATI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ORGANIZZAZIONI VARIE PER INVESTIMENTO

ART. 25

Per iniziative non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, ovverosia per le eventuali sovvenzioni a fini d'investimento, con carattere straordinario e non ricorrente, che interessano la comunità cittadine e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari e nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 26 e segg..

VANTAGGI ECONOMICI

ART. 26

I vantaggi economici di cui al precedente art. 1 sono dettagliatamente specificati nel presente regolamento, fatto salvo quanto disposto nei provvedimenti di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e quanto previsto all'art. 15, comma 3, dello Statuto e/o in altri provvedimenti regolamentari.

ART. 27

Il patrocinio del Comune può essere concesso a manifestazioni ed iniziative promosse da associazioni o enti pubblici o privati di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo, promosse a livello locale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale e coinvolgenti interessi e significati per il Comune.

Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale viene concesso, su istanza scritta del soggetto interessato, con atto della Giunta Comunale.

L'istanza per la concessione del patrocinio deve essere accompagnata da una relazione motivata e contenere tutte le notizie e gli elementi - concernenti sia il richiedente sia la particolare manifestazione - atti a consentire una completa valutazione. L'istanza deve altresì pervenire almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di disporre di un ragionevole lasso di tempo per la valutazione dell'istanza stessa. Le richieste pervenute con anticipo inferiore ai 30 giorni saranno istruite compatibilmente con le esigenze degli Uffici e condizionatamente alle urgenze dell'attività della Giunta Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari diretti od agevolazioni, ad eccezione di quelli specificati nel presente regolamento e/o in altri provvedimenti regolamentari.

Della concessione del patrocinio viene data comunicazione scritta al soggetto richiedente. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'attività.

Quando trattasi di iniziative organizzate da società che abbiano finalità lucrative, è riservata alla Giunta Comunale la valutazione di volta in volta dell'interesse pubblico dell'iniziativa, ai fini della concessione o meno del patrocinio dell'Amministrazione.

ART. 28

Associazioni, Comitati, ed altri organismi o gruppi di volontari che operano, senza alcuna finalità lucrativa, per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente possono godere di autorizzazioni allo smaltimento gratuito nelle discariche comunali di qualunque categoria di rifiuti urbani derivanti dal risanamento di aree comprese nel territorio del comune di San Giovanni al Natisone soggette ad abbandono di rifiuti. In proposito il legale rappresentante dell'associazione deve dichiarare di assumersi ogni responsabilità durante le varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Detta autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio Ecologia e Ambiente, con la precisazione che il trasporto dei materiali è a carico del richiedente.

ART. 29

L'Amministrazione Comunale può mettere a disposizione dei soggetti richiedenti pubblicazioni ed in generale materiali di rappresentanza di cui sia in possesso, o anche disporre dell'acquisto di coppe, targhe, ecc.

È escluso l'acquisto diretto di beni di rappresentanza da mettere a disposizione di un'associazione, qualora a quest'ultima sia stato concesso un contributo economico a sostegno della medesima iniziativa per la quale i beni sarebbero destinati.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ART. 31

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di dar pubblica notizia della sua attività di sostegno finanziario, in adempimento a quanto disposto dalla Legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. oltre che dal D.P.R. n. 118 del 7/04/2000, provvede entro il 30 aprile di ogni anno all'affissione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune dell'elenco dei destinatari delle sovvenzioni erogate nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative, attività etc. nonché l'ammontare delle somme erogate.

ART. 32

Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dell'art. 10 dello Statuto.

**** ** * ** ** ***